

dell'amicizia. E così quel clero, che è affezionato al suo re come di ragione si deve essere, paga sempre, senz'altra licenza da Roma, da due sino a sei e sette decime all'anno, che importano da cenquaranta mila scudi l'una. Le quali, sebben han nome di decime, non sono però che mezze decime, perchè nel tassar li benefizii del 1516, si usò con gran desterità, e non furono notati che per la metà dell'entrate. Confessa il re presente, e concede al papa, che nè lui nè alcuno principe cristiano di propria autorità può mettere imposizione al clero, e che chi lo fa, sia escomunicato per la legge vecchia e per la nuova; ma dice bene, che il pigliare sussidii voluntarii da qual sorte di uomini si sia, non può esser proibito nè da legge nè da costume alcuno che sia al mondo. E così lui riscote, quelli pagano, e il papa tace; nè può avere appoggio a che attaccarsi. È vero che a questo servirsi del clero vale assai il *jus eligendi* che ha il re nelli benefizii di Francia, concessogli da Leon X a Bologna, quando fu accordata la revocazione della pragmatica sanzione <sup>1</sup>: la quale prerogativa di eleggere, il re vuole che si estenda non solo nelli dominii che possedeva al tempo della concession fattagli, ma anche nelli paesi che di giorno in giorno va acquistando, come è Bretagna e Savoia, che soleano essere sotto la sede romana, ora lei non vi ha più autorità alcuna, come non ha nel rimanente. Sola gli resta la spedizione delle bolle, e il pagamento delle annate <sup>2</sup>, che fin quà non aveva eccezione alcuna, e al pre-

<sup>1</sup> Pel concordato di Bologna, del 1515.

<sup>2</sup> Annata dicevasi la rendita di un anno di ogni benefizio ecclesiastico, la quale, in ogni nuova investitura, dovevasi alla cancelleria pontificia. Questo diritto era anticamente esercitato dai vescovi e dagli abati dentro i confini delle loro giurisdizioni. Giovanni XXII fu il primo ad avocarlo al pontificato,